Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale

Detrazione spese mediche e altri oneri solo con pagamenti tracciabili: vietato il contante per poter usufruire del risparmio fiscale degli oneri detraibili.

Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, e anche previste da altre disposizioni normative che prevedono la detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche ma non solo queste.

Obbligo di pagamenti tracciabili per gli oneri detraibili

Non cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.

Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.

Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

A quali generi di spese si applica l’obbligo di pagamenti tracciabili

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

– Interessi passivi mutui prima casa

– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale

– Spese mediche

– Veterinarie

– Funebri

– Frequenza scuole e università

– Assicurazioni rischio morte

– Erogazioni liberali

– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

– Affitti studenti universitari

– Canoni abitazione principale

– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza

– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Per un approfondimento più analitico dell’elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l’articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo del comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio richiama più genericamente anche “altre disposizioni normative”, quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d’imposta IRPEF del 19%. Il testo fa riferimento a “detrazioni”, quindi sembrerebbero escluse dall’obbligo le spese che danno diritto a “deduzioni” dal reddito.

Due eccezioni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:

– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,

– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Limitazione detrazione oneri per contribuenti con redditi superiori a 120.000 euro

La legge di bilancio 2020 è intervenuta anche per limitare la detrazione (pur se le spese sono state sostenute con pagamenti tracciabili) ai soggetti percettori di redditi elevati: se il reddito del contribuente supera l’importo di 120.000 euro le detrazioni di cui all’articolo 15 del TUIR spettano “per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro…”. La disposizione è stata introdotta dal comma 629 dell’art.1.

Il testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili

Ecco il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola:

679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

2 gennaio 2020

: